



**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 29/07/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

## **PRINCIPALI ELEMENTI “SOSTEGNI BIS” IN VIGORE DAL 25.07.21**

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”.

### **“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI” - PROROGA VERSAMENTO DELLE RATE**

Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021.

Per effetto dell'ulteriore proroga si dovrà pagare entro:

- il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
- il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
- il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020;
- il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
- il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.

Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:

- il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020;
- il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

### **PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI**

È stata prevista una proroga per attuare gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d'impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.





**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all'1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.

Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2021.

Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.

### **MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO**

Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al "reintrodotto" credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura "ridotta" pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d'azienda), anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell'aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020).

I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019.

#### **Credito locazioni 2021**

Si ricorda, infatti, che l'art. 4 del DL "Sostegni-bis" è intervenuto sul credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:





- prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
- riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).

### **RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI**

Modificando l'art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:

- il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
- si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8.3.2020.

### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI**

Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL "Sostegni" e per quello "alternativo" del DL "Sostegni-bis", definendone anche la modalità di determinazione.





**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRAT-TENIMENTO**

Viene introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant- Catering (HORECA).

Tale contributo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

### **CREDITI D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI**

Per i crediti d'imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l'acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI**

Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:

- del regime di favore previsto dall'art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell'1.1.2011;
- del regime di favore previsto dall'art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l'acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

### **BONUS VACANZE**

Il c.d. "bonus vacanze" è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici.

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

*Studio Duò & Associati*

